

Notifica per pubblici proclami del ricorso al TAR Sicilia Palermo dell'Ing. Bartolomeo Di Salvo avverso le operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana – Collegio di Palermo (R.G. 1880/2022)

in esecuzione del Decreto presidenziale del TAR Palermo n. 1697/2022 del 24.11.2022

AVVISO

Con Decreto presidenziale del TAR Palermo n. 1697/2022 del 24.11.2022 è stata autorizzata e disposta la notifica a mezzo della pubblicazione sui siti web istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana del ricorso dell'Ing. Bartolomeo Di Salvo avverso le operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana – Collegio di Palermo (R.G. 1880/2022) e del Decreto Presidenziale dello stesso TAR n. 1685/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito mediante accessi sul sistema informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) attraverso le modalità di cui al D.P.C.S. 28 luglio 2021 in GURI n. 183 del 2.08.2021, recante “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”, rese note sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (R.G. n. 1880/2022).

Parte ricorrente: Ing. Bartolomeo Di Salvo

Amministrazioni intime: Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Palermo, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo, Prefettura U.T.G. di Palermo.

Controinteressati: Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Ismaele Lavardera, Salvatore Geraci, Edy Tamajo, Gaspare Vitrano, Gianfranco Miccichè, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Mario Giambona, Nunzia Albano, Vincenzo Figuccia, Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia.

Petitem giudiziale e provvedimenti impugnati: richiesta di annullamento previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge regionale della Regione siciliana n. 29 del 1951:

- delle operazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana conclusesi con la proclamazione degli eletti di cui al verbale (Mod. n. 34 r) del 25/10/2022 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di

Palermo relativamente ai seggi attribuiti per la circoscrizione di Palermo ai sensi dell'art 2 bis L. R. n. 29 del 20 marzo 1951 introdotto dalla L.R. n. 7/2005;

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo del 25/10/2022 (Mod n. 34 r);
- del verbale (Mod. n. 22 r) dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo del 22/10/2022 di proclamazione dei candidati eletti per la circoscrizione di Palermo;
- di tutti gli ulteriori atti e/ o i provvedimenti e/o i verbali delle operazioni elettorali che hanno concorso alla proclamazione dei candidati eletti nella provincia di Palermo e alla esclusione del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche se non conosciuti.

Motivi del ricorso:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis l.r. n. 29 del 1951 in riferimento agli artt. 3, 48, 51 e 56 della costituzione - Istanza questione di legittimità costituzionale.




L'esclusione del candidato Bartolo Di Salvo dagli eletti alla carica di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana è illegittima per violazione degli artt. 3, 48, 51 e 56 della Costituzione.

Nello specifico, l'art. 2 bis della L.R. n. 29/1951 nel prevedere un'ulteriore soglia di sbarramento (in aggiunta a quella del 5% prevista dall'art 1 bis L.R. n. 29 del 1951) per l'assegnazione dei seggi nelle varie circoscrizioni si pone in contrasto con il dettame Costituzionale e in particolare con i principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale nonché di quelli posti a presidio dell'effettiva rappresentanza popolare in seno agli organi di governo.

Conclusioni:

si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della l. r. sicilia n. 29 del 1951, per violazione degli artt. 2, 3, 48, 51, 56, 97 della Costituzione, e, conseguentemente annullare le impugnate operazioni elettorali, riformulando l'attribuzione dei seggi in base alla rideterminazione dei quozienti elettorali circoscrizionali e alle preferenze espresse all'interno delle liste che hanno raggiunto la soglia del 5% regionale; per l'effetto, proclamare l'ing. di salvo quale deputato dell'assemblea regionale siciliana.

Documenti allegati:

- testo integrale del ricorso introduttivo; 
- Decreto Presidenziale n. 1697/2022; 
- Decreto Presidenziale n. 1685/2022. 

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO
RICORSO EX. ART. 130 C.P.A.**

Per l'Ing. **Bartolomeo Di Salvo** (C.F. DSLBTL68L26G733U) nato a Palermo il 26/07/1968, residente in Bagheria (PA), in qualità di cittadino nonché di candidato all'elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana del 25/09/2022, rappresentato e difeso, giusta procure in calce al presente atto, dall'Avv. **Prof. Adriano Tortora** (C.F. TRTDRN76C16F205G) che, ai sensi e per gli effetti di legge, indica qui di seguito i recapiti presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento PEC adrianotortora@ordineavvocatiroma.org; FAX: 06-32628833 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 49;

-ricorrente

CONTRO

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente/legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Indipendenza 21, Palermo (PA), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- **Assemblea Regionale Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Palermo**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- **Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- **Prefettura U.T.G. di Palermo**, in persona del Prefetto *pro Tempore*;

-resistenti

E NEI CONFRONTI

Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Ismaele Lavardera, Salvatore Geraci, Edy Tamajo, Gaspare Vitrano, Gianfranco Miccichè, Valentina

Chinnici, Antonello Cracolici, Mario Giambona, Nunzia Albano, Vincenzo Figuccia, Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara, Marco Intravaglia.

-controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

- a) delle operazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana conclusesi con la proclamazione degli eletti di cui al verbale (Mod. n. 34 r) del 25/10/2022 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo relativamente ai seggi attribuiti per la circoscrizione di Palermo ai sensi dell'art 2 bis L. R. n. 29 del 20 marzo 1951 introdotto dalla L.R. n. 7/2005;
- b) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo del 25/10/2022 (Mod n. 34 r);
- c) del verbale (Mod. n. 22 r) dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo del 22/10/2022 di proclamazione dei candidati eletti per la circoscrizione di Palermo;
- c) di tutti gli ulteriori atti e/o i provvedimenti e/o i verbali delle operazioni elettorali che hanno concorso alla proclamazione dei candidati eletti nella provincia di Palermo e alla esclusione del ricorrente;
- d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche se non conosciuti;

FATTO

1.- L'Ing. Bartolo Di Salvo partecipava all'elezione dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25/09/2022 come candidato capolista nella circoscrizione di Palermo nella lista "Popolari e Autonomisti".

La suddetta lista era collegata alla Lista Regionale n. 3 "In Sicilia – Renato Schifani Presidente" con candidato alla carica di Presidente della Regione l'Avv. Renato Schifani.

2.- In data 13.10.2022, l'Ufficio Centrale Regionale, ricevuti i verbali degli Uffici Centrale Circoscrizionali e adottate le determinazioni di competenza,

accertava che il maggior numero di voti validi, 894.306, veniva ottenuto dalla lista “In Sicilia Renato Schifani Presidente” e proclamava eletto Presidente della Regione e Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana l’Avv. Renato Schifani.

In particolare, quanto alla lista Popolari e Autonomisti questa otteneva un numero di voti pari a 129.225 attestandosi al 6.82 % dei voti validi espressi e assicurandosi pertanto il superamento della soglia del 5 % fissata dall’art. 1 bis della L.R. n. 29 del 1951 ss.mm.ii.

Il ricorrente, Ing. Di Salvo, si attestava tra i candidati più suffragati della circoscrizione provinciale di Palermo.

3.- In maniera del tutto inaspettata, nonostante l’alto numero di voti ricevuto e l’appartenenza ad una lista che ha superato lo sbarramento del 5 % previsto dalla legge, l’ing. Di Salvo non figurava tra i sedici candidati proclamati, in data 22/10/2022 dal Presidente dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo, chiamati a ricoprire nell’assemblea regionale i seggi spettanti alla circoscrizione di Palermo.

Tale esclusione veniva altresì confermata in seno al verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale (Mod. 34 r) del 25/10/2022.

Dall’analisi di tali atti emerge inequivocabilmente che l’ing. Di Salvo sia stato escluso dagli eletti nella Circoscrizione di Palermo a causa del mancato superamento da parte della lista Popolari e Autonomisti dell’ulteriore soglia di sbarramento, a livello circoscrizionale, introdotta dall’art. 2 bis, comma 3, della L.R. n. 29/1951 così come modificata ad opera della L.R. n. 7 del 2005.

4.- La manifesta ingiustizia dell’esclusione del ricorrente dall’elenco degli eletti per la Circoscrizione di Palermo, a causa dell’applicazione dell’ulteriore e illegittima soglia di sbarramento di cui all’art. 2 bis della L.R. n. 29 del 20 marzo 1951, impone l’annullamento delle impugnate operazioni elettorali, previa valutazione dell’illegittimità costituzionale della predetta norma, per i seguenti motivi in

DIRITTO

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 BIS L.R. N. 29 DEL 1951 IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 48, 51 E 56 DELLA COSTITUZIONE - ISTANZA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

5.- L'esclusione del candidato Bartolo Di Salvo dagli eletti alla carica di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana è illegittima per violazione degli artt. 3, 48, 51 e 56 della Costituzione.

Nello specifico, l'art. 2 bis della L.R. n. 29/1951 nel prevedere un'ulteriore soglia di sbarramento (in aggiunta a quella del 5% prevista dall'art 1 bis L.R. n. 29 del 1951) per l'assegnazione dei seggi nelle varie circoscrizioni si pone in contrasto con il dettame Costituzionale e in particolare con i principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale nonché di quelli posti a presidio dell'effettiva rappresentanza popolare in seno agli organi di governo.

In particolare, ai commi 3 e ss., l'art. 2 bis della L. 29 del 1951 prevede che “3. *Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.*

4. *L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.*

5. *Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della*

cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio”.

Tale meccanismo elettorale appare irragionevole oltre che ingiusto poiché ha dato vita a uno scenario paradossale e palesemente anticostuzionale.

6.- Ovvero, secondo l’errato ragionamento seguito dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo e dall’Ufficio Centrale Regionale sebbene una lista abbia superato la soglia del 5% ed abbia così contribuito all’elezione diretta del Presidente, se non raggiunge l’ulteriore soglia minima imposta in ogni singola circoscrizione dal quoziente circoscrizionale rischia di non avere alcun rappresentate in assemblea, anche nell’ipotesi in cui uno dei suoi candidati abbia ottenuto il maggior numero di preferenze in una circoscrizione.

Al contrario, sempre sulla scorta del predetto ed errato ragionamento, se una lista che, oltre ad aver raggiunto la soglia del 5%, ha anche superato l’ulteriore soglia circoscrizionale in una o più province e pur se i suoi candidati hanno registrato meno voti di preferenza rispetto a quelli di altre liste (che però non abbiano superato la soglia dell’art. 2 bis) i primi avrebbero comunque diritto a essere eletti in assemblea a scapito dei secondi.

Una siffatta applicazione della legge si risolve in un *vulnus* della volontà elettorale espressa dal singolo elettore, sicché l’intero meccanismo elettorale, così come modificato dalla L.R. n. 7 del 2005, si pone in aperto contrasto con le norme costituzionali poste a presidio proprio del rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale attraverso il voto di preferenza del singolo candidato che, si ribadisce, con questo sistema è irrimediabilmente alterato e non rispettato.

Allo stesso tempo, l’ulteriore inammissibile conseguenza del meccanismo previsto dal contestato art. 2 bis è la totale “perdita di validità” di quei voti che, espressi da cittadini per eleggere il proprio rappresentante circoscrizionale,

sono invece computi per l'elezione del Presidente della Regione.

Risulta palese, dunque come non sia possibile attribuire un doppio e contraddittorio regime di validità dei medesimi voti, frustrando così le reali intenzioni degli elettori.

Difatti, se, da un lato, il regime dello sbarramento del 5% consente di perseguire l'obbiettivo di limitare l'eccessiva frammentazione politica della compagine parlamentare dell'Assemblea Regionale, dall'altro lato, l'ulteriore sbarramento a livello circoscrizionale dei candidati che possano accedere all'assise regionale non trova alcun fondamento logico/giuridico, facendo perdere di validità anche a quei voti che hanno contribuito ad eleggere la figura del Presidente.

In altre parole, se la previsione di uno sbarramento contempera legittimamente le due antitetiche esigenze di garantire la rappresentatività nell'Assemblea dei candidati votati dai cittadini con quella di "governabilità della regione, l'introduzione di un'ulteriore soglia di validità determina, invece, un'irrimediabile ed ingiustificata vanificazione della volontà dei cittadini di esprimere i candidati che meglio rappresentano le esigenze del territorio.

7.- Nel caso che ci occupa è evidente come l'applicazione della norma illegittima abbia irrimediabilmente compromesso l'esito delle elezioni regionali del 25/09/2022 determinando l'esclusione di un candidato come il Di Salvo dai Deputati eletti all'Assemblea Regionale.

8.- Va aggiunto che di recente ed in concomitanza delle elezioni regionali siciliane si sono svolte le elezioni politiche e che in questo caso seppur vigendo leggi elettorali differenti, l'ufficio elettorale centrale della cassazione ha ammesso alla determinazione dei quozienti elettorali tutte quelle liste che pur non avendo superato lo sbarramento previsto per accedere alla attribuzione dei seggi (3%) hanno superato la soglia (1%) che consente l'attribuzione di ulteriori seggi alla coalizione a cui la lista è collegata.

Nel caso che ci occupa invece sono state escluse dalla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale le liste che hanno determinato la elezione

dei parlamentari candidati nel listino regionale in palese violazione del principio di uguaglianza dei candidati, degli elettori e dei loro voti espressi.

Alla luce di quanto sopra è evidente che questo criterio di attribuzione dei seggi determina l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2 bis L.R. n. 29/51 così come introdotta dalla L. R. n. 7 del 2005, per contrasto con gli articoli 2, 3, 48, 51, 56, 97 della Costituzione, poiché comporta un'alterazione del voto popolare non dando nessuna rilevanza al voto di preferenza legittimamente espresso dal corpo elettorale.

Nello specifico, il censurato meccanismo elettorale ostacola illegittimamente, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 Cost., il diritto dei cittadini di *“accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza”*; in violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza formale e sostanziale, causando un'ingiusta attribuzione di seggi a candidati sprovvisti di un adeguato grado di rappresentatività a discapito di altri candidati che invece hanno proficuamente raccolto un ampio suffragio popolare; in violazione dell'art. 48 Cost., limita gravemente il diritto di voto dei cittadini, cestinando decine di migliaia di voti, *ex adverso* considerati validi per l'elezione del Presidente della Regione e dei candidati della sua lista regionale; l'insita contraddittorietà nella valutazione della validità dei voti, pone la norma *“de qua”* in contrasto anche con l'art. 97 Cost., nella parte in cui sancisce i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A..

Alla luce di quanto detto, si chiede che, previa valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della Legge Regionale della Sicilia n. 29 del 20 marzo 1951, così come modificata dalla L.R. n. 7 del 2005, nei termini sopraindicati, la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della

Avv. Prof. Adriano Tortora

Via Cicerone n. 49 – 00193 Roma – tel. 06.32120177– fax 06.32628833

L. R. Sicilia n. 29 del 1951, per violazione degli artt. 2, 3, 48, 51, 56, 97 della Costituzione, e, conseguentemente annullare le impugnate operazioni elettorali, riformulando l'attribuzione dei seggi in base alla rideterminazione dei quozienti elettorali circoscrizionali e alle preferenze espresse all'interno delle liste che hanno raggiunto la soglia del 5% regionale; per l'effetto, proclamare l'Ing. Di Salvo quale deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Vinte le spese e le competenze di lite.

Esente dal pagamento del contributo unificato, trattandosi di ricorso in materia elettorale.


Roma lì 21/11/2022

Avv. Prof. Adriano Tortora



Pubblicato il 24/11/2022

N. 01697/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **01880/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2022, proposto da Bartolomeo Di Salvo, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via T. Tasso, n. 4;

contro

Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Palermo, Ufficio Centrale Regionale Presso la Corte di Appello di Palermo, Prefettura U.T.G. di Palermo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Ismaele Lavardera, Salvatore Geraci, Edy Tamaio, Gaspare Vitrano, Gianfranco Micciche', Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Mario Giambona, Nunzia Albano, Vincenzo Figuccia, Alessandro Arico', Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana - collegio elettorale circoscrizionale di Palermo;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Palermo del 25/10/2022;
- del verbale dell'ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo del 22/10/2022 di proclamazione dei candidati eletti per la circoscrizione di Palermo;

Visti il ricorso ed il D.P. n. 1685/2022;

Vista l'istanza depositata in data 22.11.2022 con la quale parte ricorrente chiede autorizzarsi, con riferimento ai controinteressati, "la notifica del ricorso proposto e del decreto presidenziale n. 1685/2022 a mezzo della pubblicazione sul sito web della Regione Siciliana e dell'Assemblea Regionale Siciliana, concedendo, ove necessario, proroga del termine assegnato per la notifica";

Visti gli artt. 130, co. 2, lett. c) e 52, co. 2 c.p.a., secondo il quale il presidente "ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo" e "... può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che – ferme restando le modalità ed i termini ordinari, così come indicati nell'art. 130 c.p.a. e nel D.P. n. 1685/2022, di notifica all'ente della cui elezione si tratta e ad almeno un controinteressato – la detta istanza può essere accolta disponendosi i seguenti ulteriori adempimenti:

A) -pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente, l'indicazione dell'amministrazione intimata e i nominativi dei controinteressati;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e una sintesi dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni;

4.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana;

5. – eventualmente anche a mezzo di apposito link di rinvio, il testo integrale del ricorso introduttivo, del D.P. n. 1685/2022 e del presente decreto;

B) In ordine alle prescritte modalità, l'Assemblea Regionale Siciliana e la Presidenza della Regione Siciliana hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso stesso, del D.P. n. 1685/2022 e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B.1 - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B.2 - che lo svolgimento del processo può essere seguito mediante accessi sul sistema informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) attraverso le modalità di cui al D.P.C.S. 28 luglio 2021 in GURI n. 183 del 2.08.2021, recante "Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico", rese note sul sito www.giustizia-amministrativa.it;

C) Si prescrive, inoltre, che l'Assemblea Regionale Siciliana e la Presidenza della Regione Siciliana:

c.1 - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il D.P. n. 1685/2022, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

c.2 - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del D.P. n. 1685/2022, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati

avvisi, eventualmente reperibili in un'apposita sezione; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

c.3 - dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento, dal quale possa agevolmente raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il D.P. n. 1685/2022 e il presente decreto integrati dai su indicati avvisi.

D) Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente dal rilascio degli attestati di cui al punto c.2. Le spese e gli oneri di pubblicazione che dovessero essere richiesti rimangono a carico della parte ricorrente/istante.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione del ricorso in epigrafe, del D.P. n. 1685/2022 e del presente decreto, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito, per quanto di rispettiva ragione, dalla parte ricorrente e dalle Amministrazioni - Assemblea Regionale Siciliana e Regione Siciliana - ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Palermo il giorno 23 novembre 2022.

Il Presidente
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 22/11/2022

N. 01685/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **01880/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2022, proposto da Bartolomeo Di Salvo, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via T. Tasso, n. 4;

contro

Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Palermo, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo, Prefettura U.T.G. di Palermo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Ismaele Lavardera, Salvatore Geraci, Edy Tamaio, Gaspare Vitrano, Gianfranco Micciche', Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Mario Giambona, Nunzia Albano, Vincenzo Figuccia, Alessandro Arico', Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana - collegio elettorale circoscrizionale di Palermo;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Palermo del 25/10/2022;
- del verbale dell'ufficio Centrale Circoscrizionale di Palermo del 22/10/2022 di proclamazione dei candidati eletti per la circoscrizione di Palermo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 c.p.a.;

P.Q.M.

Fissa per la discussione della causa l'udienza del 7 febbraio 2023 e nomina Relatore il Consigliere Anna Pignataro.

Ordina al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data odierna e di depositare, nei dieci giorni successivi, presso la Segreteria di questo Tribunale, la copia medesima con la prova dell'avvenuta notificazione insieme con gli atti e i documenti del giudizio.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 21 novembre 2022.

Il Presidente
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO